

Roma, 21 maggio 2020
Prot. n. 56/20

A TUTTE LE ASSOCIATE
Loro Sedi


Circolare n. 34/20

Oggetto: emergenza epidemiologica da COVID-19 – Modalità semplificate di prestazione del consenso e di consegna della documentazione informativa in relazione ai contratti di investimento e assicurativi – decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 (art. 33).

Come rilevato nella Circolare Assoreti n. 24/2020, con il d.l. 8 aprile 2020, n. 23 (c.d. Decreto Liquidità), il Consiglio dei Ministri aveva introdotto una serie di misure finalizzate ad agevolare l'accesso al credito da parte delle imprese che si fossero venute a trovare in una situazione di difficoltà finanziaria a causa dell'attuale contesto epidemiologico, fra cui anche, all'art. 4, la possibilità di derogare eccezionalmente al requisito della forma scritta stabilita per i contratti bancari dall'art. 117 del Tub, prevedendo che, sino al termine dello stato di emergenza fissato al 31 luglio 2020, il consenso del cliente potesse essere prestato anche mediante un indirizzo di posta elettronica non certificata o altro strumento idoneo accompagnato da copia di un documento di riconoscimento del contraente, purché il contratto fosse identificabile in modo certo e fosse conservato con modalità tali da garantirne la sicurezza, l'integrità e l'immodificabilità.

Attesa l'oggettiva difficoltà per le Associate di incontrare fisicamente i clienti a causa delle misure restrittive della circolazione adottate dal Governo per contenere la diffusione del virus COVID-19, gli Uffici dell'Associazione si erano immediatamente adoperati al fine di ottenere il riconoscimento di un'analoga semplificazione per il perfezionamento, nel presente periodo di emergenza, anche dei contratti di investimento (soggetti al requisito della forma scritta *ad substantiam* ai sensi dell'art. 23 del Tuf), delle adesioni alle offerte pubbliche di prodotti finanziari (soggette ai requisiti di forma stabiliti dalla Consob in attuazione degli artt. 95 e 98-*quater* del TUF) e dei contratti assicurativi (soggetti al requisito della forma scritta *ad probationem tantum* ai sensi dell'art. 1888 c.c.), inviando una prima nota al MEF congiuntamente all'Assogestioni (diffusa con la citata Circolare Assoreti n. 24/2020) ed interagendo successivamente anche con l'Abi e con l'Ania.

Si comunica adesso che, nelle more della conversione in legge del citato Decreto Liquidità, tale istanza è stata recepita all'interno del decreto legge 19 maggio



2020, n. 34 (c.d. Decreto Rilancio), pubblicato in G.U., 19 maggio 2020, n. 128, suppl. ord. n. 21/L, qui allegato per estratto.


In particolare, nell'art. 33 di quest'ultimo decreto legge, rubricato "*sottoscrizione e comunicazioni di contratti finanziari e assicurativi in modo semplificato*", è previsto, con formulazione quasi del tutto analoga a quella del citato art. 4, d.l. n. 23/2020, che, ai fini dell'art. 23 del Tuf, delle disposizioni di attuazione degli artt. 95 e 98-*quater* del Tuf e dell'art. 1888 del codice civile, i contratti previsti da tali disposizioni, che vengano stipulati nel periodo compreso fra la data di entrata in vigore del decreto stesso (19 maggio 2020) e il termine dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei Ministri in data 31 gennaio 2020 (31 luglio 2020), soddisfano il requisito della forma scritta e fanno piena prova sino a querela di falso "*anche se il cliente esprime il proprio consenso mediante il proprio indirizzo di posta elettronica non certificata o con altro strumento idoneo, a condizione che siano accompagnati da copia di un documento di riconoscimento in corso di validità del contraente, facciano riferimento ad un contratto identificabile in modo certo e siano conservati insieme al contratto medesimo con modalità tali da garantirne la sicurezza, l'integrità e l'immodificabilità*".

Pertanto, nel periodo compreso fra il 19 maggio e il 31 luglio 2020 i contratti quadro relativi alla prestazione dei servizi di investimento possono essere validamente conclusi anche mediante tecniche di comunicazione a distanza senza necessità di apposizione da parte del cliente della firma elettronica avanzata, qualificata o digitale, ovvero dell'identificazione informatica con le modalità previste ai sensi dell'art. 20, comma 1, primo periodo, del Codice dell'amministrazione digitale, essendo sufficiente l'espressione del consenso mediante un indirizzo di posta elettronica ordinaria o altro strumento idoneo, purché ricorrano le altre condizioni indicate nella disposizione sopra citata.

Analogamente, le suddette modalità sono eccezionalmente utilizzabili, nel medesimo intervallo temporale, ai fini del perfezionamento dei contratti assicurativi, considerandosi tramite esse assolto il requisito della forma scritta *ad probationem*, nonché anche ai fini del perfezionamento delle adesioni alle offerte pubbliche di prodotti finanziari, comprese le prime sottoscrizioni di quote o azioni di OICR, che possono dunque avvenire, in deroga a quanto previsto dall'art. 34-*quinqües*, comma 2, del Regolamento Emittenti, anche senza la sottoscrizione telematica o le altre modalità equivalenti indicate nel prospetto¹.

Va poi detto che, rispetto alla disciplina recata dall'art. 4, d.l. n. 23/2018, con cui si autorizza l'impiego di modalità semplificate di conclusione dei contratti bancari stipulati con i soli clienti "al dettaglio" (così come definiti dalle disposizioni in

¹ Più nel dettaglio, le disposizioni del Tuf richiamate dall'art. 33, d.l. n. 34/2020, conferiscono alla Consob il potere di determinare, fra l'altro, le modalità di raccolta delle intenzioni di acquisto o di sottoscrizione sia delle quote e azioni di OICR aperti (art. 98-*quater*, comma 1, lett. b)), sia degli altri prodotti finanziari (art. 95, comma 1, lett. c)); e la Consob, con il citato art. 34-*quinqües*, comma 2, del Regolamento Emittenti, ha previsto che "*l'adesione all'offerta è effettuata mediante la sottoscrizione, anche telematica, dell'apposito modulo o con altre modalità equivalenti indicate nel prospetto*".



materia di trasparenza bancaria)², la disciplina in commento prevede modalità semplificate di conclusione dei contratti di investimento con qualsiasi cliente, anche professionale.

Inoltre, in quest'ultima disciplina si specifica opportunamente che la consegna non soltanto della copia del contratto ma anche della documentazione informativa obbligatoria possa essere sostituita, durante la presente fase emergenziale, dalla mera messa a disposizione dell'una e dell'altra su un supporto durevole. Nella medesima disciplina si prevede comunque che l'obbligo di consegna del contratto e della documentazione informativa è solo rinviato e deve essere adempiuto alla prima occasione utile successiva al 31 luglio 2020.

Nell'art. 33 del decreto legge in oggetto si precisa inoltre, a tutela del cliente, che lo stesso strumento impiegato per la conclusione del contratto (indirizzo di posta elettronica ordinaria o altro strumento idoneo) potrebbe poi essere utilizzato dal cliente, durante il periodo emergenziale, per l'esercizio dei diritti che gli sono riconosciuti dalla legge e dal contratto stesso, ivi compreso il diritto di recesso dai contratti assicurativi previsto dall'art. 177 del CAP e, ove applicabile, il diritto di recesso dai contratti di investimento previsto dall'art. 67-*duodecies* del Codice del consumo.

A quest'ultimo riguardo giova rilevare, più in generale, che la conclusione del contratto con le modalità individuate nell'art. 33, d.l. n. 34/2020, potrebbe ricadere nel perimetro di applicazione delle norme sulla commercializzazione a distanza di servizi finanziari ai consumatori, da tenere pertanto in conto (artt. 67-*bis* ss. del Codice del consumo, su cui si veda la Circolare Assoreti n. 54/2005)³.

Per quanto occorrer possa, si rileva, infine, che trovano comunque applicazione le norme sull'adeguata verifica della clientela a fini antiriciclaggio, comprese quelle specifiche sull'operatività a distanza previste nella parte II, sezione VIII, del Provvedimento della Banca d'Italia del 30 luglio 2019.

Si rimane a disposizione per eventuali integrazioni e/o chiarimenti e si inviano cordiali saluti.

IL SEGRETARIO GENERALE


All.: c.s.

² Si tratta, ai sensi delle disposizioni della Banca d'Italia in materia di "*Trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari. Correttezza delle relazioni tra intermediari e clienti*", delle seguenti tipologie di clienti: consumatori; persone fisiche che svolgono attività professionale o artigianale; enti senza finalità di lucro; micro-imprese.

³ Si precisa che con la Circolare n. 54/2005 si era commentata la disciplina sulla commercializzazione a distanza dei servizi finanziari ai consumatori dettata dal d.lgs. 19 agosto 2005, n. 190, di recepimento della direttiva 2002/65/CE; disciplina che successivamente è stata trasfusa nei citati articoli del Codice del consumo.

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO-LEGGE 19 maggio 2020, n. 34.

Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

VISTI gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

VISTO il decreto legge 23 febbraio 2020, n.6, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n.13;

VISTO il decreto- legge 17 marzo 2020, n.18, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27;

Visto il decreto- legge 8 aprile 2020, n. 23;

Visto il decreto-legge 10 maggio 2020, n. 30;

CONSIDERATA la straordinaria necessità ed urgenza di stabilire misure in materia sanitaria, di sostegno alle imprese, al lavoro ed all'economia, in materia di politiche sociali nonché misure finanziarie, fiscali e di sostegno a diversi settori in connessione all'emergenza epidemiologica da Covid-19;

VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 13 maggio 2020;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'economia e delle finanze;

Emana

Il seguente decreto-legge



Art. 33

Sottoscrizione e comunicazioni di contratti finanziari e assicurativi in modo semplificato

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 4 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, per i contratti bancari, ai fini dell'articolo 23 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e delle disposizioni di attuazione degli articoli 95 e 98-*quater* del medesimo decreto legislativo n. 58 del 1998, fatte salve le previsioni sulle tecniche di conclusione dei contratti mediante strumenti informativi o telematici, i contratti conclusi nel periodo compreso tra la data di entrata in vigore del presente decreto ed il termine dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020 soddisfano il requisito e hanno l'efficacia di cui all'articolo 20, comma 1-*bis*, primo periodo, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, anche se il cliente esprime il proprio consenso mediante il proprio indirizzo di posta elettronica non certificata o con altro strumento idoneo, a condizione che questi siano accompagnati da copia di un documento di riconoscimento in corso di validità del contraente, facciano riferimento ad un contratto identificabile in modo certo e siano conservati insieme al contratto medesimo con modalità tali da garantirne la sicurezza, l'integrità e l'immodificabilità. Il requisito della consegna di copia del contratto e della documentazione informativa obbligatoria è soddisfatto anche mediante la messa a disposizione del cliente di copia del testo del contratto e della documentazione informativa obbligatoria su supporto durevole; l'intermediario consegna al cliente copia del contratto e della documentazione informativa obbligatoria alla prima occasione utile successiva al termine dello stato di emergenza. Fino al termine dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020, il cliente può usare il medesimo strumento impiegato per esprimere il consenso al contratto anche per esercitare i diritti previsti dalla legge o dal contratto stesso.

2. La disciplina di cui al comma 1 si applica, altresì, ai fini dell'articolo 165 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e dell'articolo 1888 del codice civile.

